



Direzione Generale

Ufficio regolamenti e rapporti istituzionali E/C

Class. I/3

D.R.

OGGETTO: Regolamento in materia di Contratti di collaborazione studentesca (Art. 11 del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68) - Emanazione

IL RETTORE

VISTO il Regolamento in materia di collaborazione studentesca;
VISTA la nota prot. n. 23019 del 12.2.2019;
VISTA la nota prot. n. 83886 del 1.04.2019;
PRESO ATTO del verbale della Commissione mista Statuto e regolamenti del 23.07.2019;
VISTO lo Statuto di Ateneo, in particolare l'art. 32;
VISTA la Delibera n. 288 del 27.11.2018 del Consiglio di Amministrazione;
VISTA la Delibera n. 205 del 4.10.2019 del Consiglio di Amministrazione;
VISTA la Delibera n. 140 del 18.11.2019 del Senato Accademico con la quale è stato approvato il Regolamento in materia di Contratti di collaborazione studentesca (Art. 11 del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68);
TENUTO CONTO che, a conclusione del procedimento amministrativo, si possa emanare il Regolamento in materia di Contratti di collaborazione studentesca (art. 11 del D.Lgs. n. 68/2012);
VISTO lo Statuto di Ateneo, in particolare l'art. 32 ;

DECRETA

Art. 1 Per le motivazioni indicate in premessa emanare il “Regolamento in materia di Contratti di collaborazione studentesca (art. 11 del D.Lgs. n. 68/2012)” (All. 1) che costituisce parte integrante del presente Decreto.

Art. 2 Il Regolamento di cui all'art. 1 entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito web d'Ateneo nella sezione “Regolamenti – Studenti” e sostituisce quello attualmente vigente.

Il presente Decreto è inviato in comunicazione alle prossime sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

Lecce,

IL RETTORE
(Prof. Fabio Pollice)

Alla Raccolta

Alla comunicazione del SA e CdA

Ai Dipartimenti

Alle Ripartizioni dell'Amministrazione centrale

All'Ufficio Comunicazione e URP

All'Ufficio Documentazione e Archivi



REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE STUDENTESCA

(Art. 11 del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68)

Approvato dal Senato accademico del 18.11.2019 con deliberazione n. 140

In conformità alle disposizioni previste dall'art. 11 del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 e dal D.P.C.M. 09/04/2001 "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari", l'Università del Salento, nel seguito denominata "Ateneo", intende attivare, nel limite dell'apposito stanziamento di bilancio, contratti di collaborazione, senza alcun vincolo di subordinazione e non oltre il limite individuale di 200 ore, con gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea Triennale, Magistrale e a Ciclo Unico attivati presso questo Ateneo, ad anni successivi al I° (e non oltre il I° fuori corso) che saranno selezionati secondo i criteri di seguito indicati.

ART. 1

(FINALITÀ E FINANZIAMENTO)

1.1 - Il presente regolamento disciplina le forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi resi dall'Università, di cui all'art. 11 del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68, e che si esplicano attraverso lo svolgimento di attività relative ai servizi generali amministrativi e di biblioteca presso le strutture dell'Ateneo.

1.2 - Il numero dei contratti di collaborazione da assegnare è stabilito nei limiti dello stanziamento iscritto annualmente nel bilancio dell'Ateneo.

1.3 - L'assegnazione dei singoli contratti agli studenti ammessi al beneficio della collaborazione è subordinata alle seguenti scadenze:

- a) entro il 31 maggio, con pubblicazione sul sito web di Ateneo (<http://www.unisalento.it/>), verrà reso pubblico il bando per la presentazione delle domande di collaborazione da parte degli studenti;
- b) entro il 60° giorno dalla data di scadenza del bando, verranno pubblicate le graduatorie definitive degli studenti aventi diritto alla stipula dei contratti.

ART. 2

(RIPARTIZIONE DELLE COLLABORAZIONI ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO)

2.1 - I contratti di collaborazione verranno assegnati agli studenti iscritti ai corsi di studio attivati presso ciascun Dipartimento proporzionalmente al numero degli iscritti agli stessi alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

Nell'ambito di ogni singolo Dipartimento, i contratti verranno distribuiti fra i diversi anni di corso (I, II, III, IV, V e I fuori corso) proporzionalmente al numero delle domande ammissibili presentate dagli studenti distinti per i diversi anni di corso.

2.2 - Ciascun contratto di collaborazione comporterà un'attività di 200 ore complessive da ripartirsi secondo le esigenze interne della struttura presso la quale dovrà essere svolto il servizio,



in moduli di tre ore per giorno, estendibili a 6 sulla base delle esigenze della struttura, e da completarsi compatibilmente con la persistenza delle necessarie disponibilità finanziarie sul pertinente capitolo di bilancio.

L'elenco delle strutture presso le quali potrà svolgersi l'attività di collaborazione sarà approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione ovvero nel provvedimento di approvazione del bando di concorso.

La preferenza per le diverse strutture viene espressa dallo studente in fase di presentazione della domanda online e l'assegnazione dei vincitori avverrà sulla base di un unico elenco ordinato secondo i criteri di cui all'art. 8 del presente Regolamento a prescindere dall'appartenenza ai diversi dipartimenti.

ART. 3

(COMPENSO PER LE COLLABORAZIONI)

3.1 - Il corrispettivo per ciascuna collaborazione è stabilito in € 1.500,00.

Il suddetto corrispettivo è esente da imposte, in conformità a quanto disposto dall'art. 11 c. 3 del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68.

La copertura assicurativa contro gli infortuni è a carico di questa Amministrazione.

La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.

3.2 - Il compenso, quale determinato all'art. 3 c. 1 del presente regolamento, verrà corrisposto in due rate: la prima all'espletamento di almeno 100 ore di collaborazione, la seconda a conclusione delle rimanenti ore, subordinatamente alla presentazione di una lettera, a firma del responsabile della struttura, che autorizza il pagamento, sulla scorta della valutazione dell'operato dello studente, chiamato ad espletare la collaborazione con efficacia, serietà e disciplina.

Il suddetto compenso sarà corrisposto mediante pagamento allo sportello dell'istituto bancario cassiere o accredito su una posizione bancaria, fornita di codice IBAN, intestata al beneficiario.

ART. 4

(CASI DI ESCLUSIONE)

Sono esclusi dal concorso tutti gli studenti che:

1) siano già in possesso di un diploma universitario o di titolo di laurea del vecchio ordinamento; 2) siano in possesso di un titolo di laurea triennale/magistrale a ciclo unico e che si iscrivano ad altro corso di pari livello; 3) siano già in possesso di laurea specialistica/magistrale; 4) abbiano già usufruito del contratto di collaborazione nell'a.a. immediatamente precedente; 5) siano risultati vincitori di borsa di studio erogata dall'Università del Salento per lo stesso a.a. o che abbiano confermato la medesima borsa per l'a.a. di riferimento del bando; 6) siano risultati vincitori di borsa di studio ADISU per l'a.a. di riferimento del bando.



ART. 5

(DECADENZA)

5.1 - Nel caso in cui lo studente vincitore perda la qualifica di studente iscritto presso questo Ateneo, tale variazione di status comporterà decadenza dall'attività in parola, salvo i casi previsti dall'art. 6 comma 2 del presente regolamento, per cui dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio Offerta Formativa e Diritto allo Studio.

5.2 - Qualora lo studente vincitore si astenga ingiustificatamente dalla collaborazione per nove ore non consecutive decade automaticamente dall'incarico con il diritto al solo pagamento delle prestazioni effettuate e, pertanto, null'altro gli sarà dovuto a qualsiasi titolo.

5.3 - Nei casi di inadempienza e scarsa produttività da parte degli studenti coadiutori assegnati alle strutture per i rapporti di collaborazione, il Responsabile della struttura può esprimere una valutazione in merito, anche in corso di svolgimento dell'attività stessa. Tale valutazione comporterà il trasferimento presso altre strutture. Qualora anche in questa sede il Responsabile della struttura esprima una valutazione d'inadempienza e scarsa produttività, essa comporterà l'interruzione del rapporto di collaborazione dello studente interessato, con il diritto al solo pagamento delle prestazioni effettuate e, pertanto, null'altro gli sarà dovuto a qualsiasi titolo.

5.4 - In tutti i casi di interruzione del rapporto di collaborazione, la somma residua sarà accantonata permettendo, successivamente, l'attivazione di nuovi contratti di collaborazione.

5.5 - Nel caso in cui lo studente vincitore debba rinunciare alla collaborazione prima dell'inizio del rapporto, può essere sostituito nel rispetto della graduatoria di cui all'art. 9 comma 1 del presente Regolamento

ART. 6

(REQUISITI)

6.1 - Il bando di concorso, emesso ogni anno dall'Ateneo per l'erogazione dei benefici destinati agli studenti, conterrà le norme e i termini per la presentazione delle domande.

6.2 - Possono partecipare al concorso gli studenti che, alla data di scadenza del bando, siano regolarmente iscritti all'Università del Salento per l'a.a. di riferimento del bando e che, nell'anno accademico di riferimento del bando, risultino iscritti da un numero di anni non superiore a quello di durata del relativo corso di studi più uno a:

- corsi di laurea triennali, a partire dal secondo anno di corso;
- corsi di laurea magistrali a ciclo unico, a partire dal secondo anno di corso;
- corsi di laurea magistrali, a partire dal primo anno di corso.



Salvo il possesso dei requisiti di merito previsti nel presente Regolamento, l'attività a tempo parziale non s'interrompe se lo studente, dopo il conseguimento della laurea triennale, si iscrive, compatibilmente con le procedure di accesso ai corsi di laurea magistrale, senza soluzione di continuità in corso d'anno a corsi di laurea magistrale (o specialistica) dell'Università del Salento.

L'attività a tempo parziale non si interrompe anche nel caso in cui lo studente consegua il titolo finale durante lo svolgimento della medesima attività, purché questa abbia termine entro e non oltre sei mesi dal conseguimento del titolo.

In tal caso, la porzione di attività a tempo parziale svolta successivamente al termine degli studi verrà riconosciuta quale tirocinio facoltativo ai sensi e per gli effetti del Regolamento di Ateneo per la organizzazione e gestione dei tirocini formativi e di orientamento.

Solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui lo studente termini gli studi nelle more della convocazione per l'assegnazione del beneficio, l'attività a tempo parziale potrà essere svolta per intero anche dopo il conseguimento del titolo finale, purché entro e non oltre sei mesi dall'acquisizione del medesimo titolo.

Anche in questo caso l'attività a tempo parziale verrà riconosciuta quale tirocinio facoltativo ai sensi e per gli effetti del Regolamento di Ateneo per la organizzazione e gestione dei tirocini formativi e di orientamento.

6.3 - I partecipanti al concorso dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) di MERITO:

Per gli studenti in corso, iscritti a corsi attivati presso l'Università del Salento, aver acquisito, entro la data di scadenza del bando, i seguenti crediti formativi:

LAUREE TRIENNALI	NUMERO CREDITI
Per il 2° anno	24
Per il 3° anno	48
Per il 1° anno f.c.	72

LAUREE MAGISTRALI SPECIALISTICHE	NUMERO CREDITI
Per il 1° anno	Si escludono i requisiti di merito
Per il 2° anno	24
Per il 1° anno f.c.	48

LAUREE	NUMERO
--------	--------



TRIENNALI (Requisiti per gli studenti disabili)	CREDITI
Per il 2° anno	15
Per il 3° anno	36
Per il I° anno f.c.	54

LAUREE MAGISTRALI SPECIALISTICHE (Requisiti per gli studenti disabili)	NUMERO CREDITI
Per il 1° anno	Si escludono i requisiti di merito
Per il 2° anno	15
Per il I° anno f.c.	36

LAUREA A CICLO UNICO	NUMERO CREDITI
Per il 2° anno	24
Per il 3° anno	48
Per il 4° anno	72
Per il 5° anno	96
Per il I° anno f.c.	120

LAUREA A CICLO UNICO (Requisiti per gli studenti disabili)	NUMERO CREDITI
Per il 2° anno	15
Per il 3° anno	36
Per il 4° anno	54
Per il 5° anno	72
Per il I° anno f.c.	90

b) di CONDIZIONE ECONOMICA

Appartenere ad un nucleo familiare con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per prestazioni per il diritto allo studio universitario, non superiore a quello indicato nella Tabella n. 1.



A tal fine, si terrà conto dell'ISEE presentato dallo studente ai fini dell'iscrizione all'Università del Salento per l'a.a. di riferimento del bando.

TABELLA N. 1

INDICATORE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE PER LE PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
Non superiore ad € 28.000,00

Il dato relativo all'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per prestazioni per il diritto allo studio universitario è attinto in modo automatico, dal sistema di gestione delle carriere degli studenti Esse3, a cura dell'Amministrazione Centrale.

ART. 7

(CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL MERITO)

La valutazione del merito è determinata dalla media ponderata degli esami di profitto con voto, sostenuti alla data di scadenza del bando.

La media ponderata è data dal rapporto tra la somma dei prodotti ottenuti moltiplicando il voto di esame per il relativo numero di CFU conseguiti e la somma dei CFU degli esami sostenuti.

La media ponderata viene calcolata, quindi, secondo la seguente formula:

$$\frac{(\text{voto esame} \times \text{CFU}) + \dots + (\text{voto esame} \times \text{CFU})}{\text{somma dei CFU}}$$

ART. 8

(MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE)

8.1 - La domanda di partecipazione al concorso, indirizzata al Magnifico Rettore deve essere presentata entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione del bando sull'Albo Ufficiale online sul sito web di Ateneo (<http://www.unisalento.it/>). La suddetta domanda dovrà essere compilata on-line, seguendo la procedura guidata, su apposito modulo reperibile sul sito web di Ateneo (<http://www.unisalento.it/>), sezione "Bandi e Concorsi", categoria "Provvidenze agli Studenti".



8.2 - Nel predetto modulo di domanda, il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità ed agli effetti degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di certificazione), di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

8.3 - L'Ateneo, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 e dell'art. 4 commi 10, 11 e 18 del D.P.C.M. 09/04/2001 e delle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000 si riserva la facoltà di richiedere ai competenti uffici della Guardia di Finanza e agli altri organi preposti, l'effettuazione degli opportuni controlli, anche a campione, sulla veridicità delle informazioni rese.

A fronte di dichiarazioni non veritiere l'Ateneo segnalerà all'Autorità Giudiziaria per le valutazioni di competenza.

ART. 9

(CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA)

9.1 - Saranno predisposte graduatorie distinte, una per ciascun Dipartimento di appartenenza dello studente, per la copertura dei contratti assegnati, secondo quanto disposto dall'art. 2.1 del presente regolamento.

Le graduatorie saranno formulate tenendo conto del merito (in ordine decrescente di media ponderata) e della condizione economica (in ordine crescente di ISEE) degli studenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia (art. 2 comma 4 del D.P.C.M. 09/04/2001 e art. 11 comma 4 del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68). In caso di ulteriore parità, prevarranno i candidati più giovani.

Ai sensi dell'art. 2 comma 4 del DPCM 09/04/2001 gli studenti risultati idonei non beneficiari della borsa di studio concessa dalla regione (ADISU) nell'anno accademico precedente a quello di riferimento del bando di concorso, prederanno, in graduatoria, tutti i rimanenti aspiranti, a condizione che abbiano presentato domanda di partecipazione al bando e che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 del presente regolamento.

9.2 - Al termine della valutazione delle domande ritenute valide, sarà pubblicata all'albo ufficiale online sul sito web di Ateneo (<http://www.unisalento.it/>), la graduatoria provvisoria degli aventi diritto elaborata dal responsabile del procedimento e vidimata dal responsabile di struttura.

Successivamente, dopo la verifica di eventuali ricorsi, la graduatoria definitiva, approvata con decreto rettorale, sarà pubblicata all'albo ufficiale online sul sito web di Ateneo (<http://www.unisalento.it/>).

9.3 - Gli studenti risultati vincitori del concorso, saranno convocati a cura dei responsabili delle strutture a cui sono stati assegnati per la sottoscrizione della dichiarazione di accettazione del contratto di collaborazione studentesca.



L'Università del Salento non assume responsabilità per la dispersione della sopraindicata convocazione, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dello studente o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambio di indirizzo indicato dal medesimo studente nel sistema informatico all'atto dell'inserimento dei dati personali richiesti, né per eventuali disguidi postali, o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.

La mancata presentazione, entro i termini indicati, comporterà la decadenza del diritto al beneficio suddetto.

L'eventuale rinuncia da parte dello studente dichiarato vincitore andrà comunicata a cura dell'interessato, inviando una mail dal proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale al responsabile del procedimento (all'indirizzo di posta elettronica dirittoallostudio@unisalento.it), secondo il format allegato al bando, affinché dia corso allo scorrimento di graduatoria degli idonei.

Eventuali scorrimenti saranno effettuati dal responsabile del procedimento attingendo ad un'unica graduatoria degli idonei, formulata in base all'idoneità dalla borsa ADISU nell'anno accademico precedente, alla media ponderata in ordine decrescente, all'ISEE in ordine crescente e senza tener conto dell'appartenenza degli studenti ai diversi Dipartimenti.

ART. 10 (RICORSI)

Entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, è possibile presentare ricorso, avverso la predetta graduatoria, al Magnifico Rettore che si pronuncerà, in via definitiva, entro 10 giorni dalla data di scadenza prevista per la presentazione del ricorso stesso.

In caso di inoltro del ricorso a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, farà fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante.

ART. 11 (NORME DI RINVIO)

Per quanto non previsto negli articoli precedenti, si fa rinvio a norme e leggi vigenti in materia. Il numero dei contratti di collaborazione da stipulare a seguito del bando potrà essere aumentato in relazione a successive specifiche determinazioni del Consiglio di Amministrazione.

ART. 12 (ULTERIORI COLLABORAZIONI)

12.1 - E' consentito alle singole strutture richiedere, per situazioni straordinarie ed eccezionali, debitamente motivate, collaborazioni ulteriori rispetto a quelle già assegnate, con oneri interamente a carico della struttura richiedente.

Tali collaborazioni saranno conferite nell'ambito degli aventi diritto.



12.2 - Il rapporto di collaborazione verrà posto in essere dall'Amministrazione centrale e gestito dalle strutture di destinazione.